



SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Segreteria provinciale di Verona

sito web www.snalsverona.it

Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel 045915777 fax 045915907 verona@snals.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel 0442601546 legnago.snals@gmail.com

SCHEDA

dello Snals Confisal di Verona



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

**RICONOSCIMENTO SERVIZIO MILITARE
NELLA RICOSTRUZIONE CARRIERA**

CHIARIMENTI AI NUMEROSI QUESITI PERVENUTI

DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA PRECEDENTE SCHEDA SNALS VERONA ←

IL SERVIZIO MILITARE PER I CONGEDATI PRIMA DEL 30/01/1987


E' UTILE IN CARRIERA SOLO SE PRESTATO IN COSTANZA DI SERVIZIO E CON TITOLO DI STUDIO

Dopo la pubblicazione della precedente SCHEDE SNALS VR raggiungibile al link:

<https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3036/RICONOSCIMENTO%20%20MILITARE%20IN%20CARRIERA%20CONGEDATI%20DA%2030%2001%201987%20IN%20POI.pdf>

sono pervenute numerose RICHIESTE DI CHIARIMENTO in merito al RICONOSCIMENTO NELLA CARRIERA DEL PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTE ED ATA) DEL SERVIZIO MILITARE O EQUIPARATO

Precisazione



SONO UTILI per il riconoscimento nella carriera:

Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (OBIETTORI DI COSCIENZA) o l'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 1033/66

CASI SPECIFICI



CONGEDO PRIMA DEL 30/01/1987 IN COSTANZA DI SERVIZIO

Il servizio militare od equiparato concluso (CONGEDO) prima del 30.01.1987 è riconoscibile IN CARRIERA come servizio non di ruolo solo per il periodo prestato **in costanza rapporto d'impiego o di servizio non di ruolo**, avente tutte le caratteristiche per essere riconosciuto e cioè:
tipo di servizio valutabile, possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al ruolo di appartenenza, durata stabilita (180 giorni per i docenti).

IN COSTANZA DI SERVIZIO

Si verifica la costanza del rapporto d'impiego o di servizio nei casi di seguito indicati in dettaglio:

1. Personale a tempo indeterminato chiamato per servizio di leva e messo in aspettativa sino al termine
2. Personale già in servizio di leva assunto a tempo indeterminato e subito collocato in aspettativa
3. Personale con nomina a tempo determinato chiamato a prestare servizio militare, oppure in servizio militare di leva quando riceve la nomina che accetta senza poter prendere servizio

CONGEDO Dal 30/01/1987 in poi

IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA O EQUIPARATO, a partire dall'entrata in vigore dell'**art. 20 della legge 24.12.1986, n. 958** (ossia dal 30.01.1987 o a cavallo di tale data **vedasi art.7 legge n.412/1991**),
è valido, per l'intera durata (mesi e giorni)

anche non in costanza d'impiego o di servizio e a prescindere dal possesso del titolo di studio e dal superamento del periodo di prova, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità

lavorativa ai fini del trattamento previdenziale (Cir. Dip. Funz. Pubblica del 20.02.1992, n. 85749). La norma (C.M.

prot. 29 del 03.01.1996 riguarda **il personale docente e ATA nominato**

in ruolo dopo il 30.01.1987 e che abbia prestato tale servizio dopo o a cavallo di tale data.

CONGEDO PRIMA DEL 30/01/1987 NON IN COSTANZA DI SERVIZIO

Il servizio militare od equiparato concluso (CONGEDO) prima del 30.01.1987 **NON** è riconoscibile IN CARRIERA come servizio non di ruolo **SE NON prestato in costanza rapporto d'impiego o di servizio**

COME VIENE VALUTATO IN CARRIERA IL SERVIZIO MILITARE O EQUIPARATO

DOCENTI

Può essere valutato come servizio a se stante,
oppure assieme alle supplenze per raggiungere la valutazione dell'anno scolastico, evitando la doppia valutazione (**Circ. min.PUBB.ISTRUZ. – Dirpers. N. 29 del 03/01/1996**).

PERSONALE A.T.A.

Il pre ruolo del personale ATA, diversamente dai docenti, non è riconosciuto per anni scolastici, in cui siano stati effettivamente prestati 180 giorni di servizio, bensì sommando l'effettiva durata (come per le assenze) di tutte le singole supplenze prestate, anche brevi, riconoscibili.

La citata Circ. min.PUBB.ISTRUZ. – Dirpers. N. 29 del 03/01/1996 non è più reperibile in rete, ma.....conservata dal redattore di questa scheda SNALS VERONA.....viene di seguito riportata in quanto presenta utili esempi applicativi.

LA CIRCOLARE

Circolare prot. n. 29 del 3 gennaio 1996

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: Comparto-scuola - L. 24 dicembre 1986, n. 958 - art. 20 - Valutazione del servizio militare di leva ai fini della progressione di carriera.

Si fa seguito alla C.M. 77 del 13 marzo 1992 prot. 15702/644/MS e, in relazione ai vari quesiti pervenuti in ordine alla valutazione del servizio militare di leva e di quei servizi considerati sostitutivi e ad esso equiparati da vigenti disposizioni, nel mentre si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che, per la valutabilità, detto servizio doveva essere in corso alla data di entrata in vigore della legge (30 gennaio 1987) o essere stato prestato successivamente a tale data, si forniscono, di seguito, ulteriori chiarimenti.

Si deve preliminarmente osservare come l'espressione usata dal legislatore nell'art. 20 della L. 958/86, consente legittimamente di ritenere che il periodo corrispondente al servizio militare di leva o il sostitutivo, quale, ad esempio, quello prestato dagli obiettori di coscienza riconosciuti tali ai sensi della L. 15 dicembre 1972 n. 772 e successive modificazioni, è valutabile, a domanda, ai fini dell'inquadramento economico degli interessati, come anzianità giuridica, cioè utile al conseguimento delle classi o posizioni stipendiali, ovvero degli aumenti periodici, e come tale deve essere considerata in tutto l'arco della carriera in quanto, per il comparto-scuola, sussistono tuttora gli automatismi di progressione economica.

Ulteriore circostanza che va sottolineata è che il servizio in argomento, essendo "valido a tutti gli effetti

per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa", è da valutarsi non già al momento del superamento del periodo di prova, bensì all'atto della immissione in ruolo.

La suddetta normativa, peraltro, nulla ha innovato per quanto concerne la valutazione dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera e, conseguentemente, si rende necessario indicare i criteri cui attenersi nei casi in cui il periodo in questione assume rilevanza ai fini della valutazione degli anni nei quali il servizio scolastico è stato prestato in posizione di "non di ruolo", a norma dell'art. 485 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297.

Qualora, infatti, il servizio militare sia stato prestato in periodo distinto dal servizio scolastico in posizione di precario, il problema non si pone in quanto la valutazione avverrà in modo autonomo: il servizio militare all'atto della immissione in ruolo, il servizio pre-ruolo al momento del superamento del periodo di prova.

Il problema, invece, si pone diversamente nel caso in cui i due servizi vengono totalmente o parzialmente a coincidere, ipotesi questa nella quale la valutazione autonoma del servizio militare potrebbe non consentire, poi, quella del servizio pre-ruolo per carenza del requisito della durata minima o, viceversa, comportare una duplicazione nel caso in cui il servizio militare fosse valutato una prima volta in maniera autonoma, ed una seconda volta unitamente al servizio scolastico pre-ruolo in sede di riconoscimento di quest'ultimo ai fini della progressione in carriera.

Al fine, pertanto, di corrispondere per un verso a tutte le prescrizioni di legge e di non arrecare, per altro verso, danno agli interessati, si ritiene che, nel caso prospettato, si debba procedere nel modo seguente:

1) l'anzianità corrispondente al servizio di leva dovrà autonomamente essere riconosciuta all'atto della immissione in ruolo;

2) in fase di valutazione del servizio pre-ruolo dopo il superamento della prova, il servizio militare di leva coincidente con quello scolastico dovrà essere valutato ai fini del computo dei singoli anni presi in considerazione per stabilirne la loro valutabilità per la progressione economica. Ciò fatto, dall'anzianità giuridica come sopra determinata, si procederà a sottrarre il periodo di servizio militare coincidente con quello scolastico, ed al cui riconoscimento si è già proceduto all'atto della immissione in ruolo.

A maggior chiarimento di quanto sopra precisato, si riportano, di seguito, n. 2 esempi.

Esempio n. 1

Docente che presenta la seguente carriera:

anno scolastico 1985/86 - supplenza annuale

anno scolastico 1986/87 - supplenza annuale

1.2.1987 - inizio servizio militare

anno scolastico 1987/88 - supplenza annuale -

L'interessato accetta la nomina ma non assume servizio in quanto presta servizio di leva

1.4.1988 - termine del servizio militare di leva ed assunzione in servizio nella scuola

anno scolastico 1988-89 - supplenza annuale

anno scolastico 1989/90 - supplenza annuale

1.9.1990 - immissione in ruolo

La valutazione dovrà avvenire nel seguente modo:

alla data del 1.9.1990 dovrà essere riconosciuto, ai fini giuridici, l'intera durata del servizio militare pari ad anni 1 e mesi 2;

al 1.9.1991, data del superamento della prova, dovranno essere esaminati, in ordine alla durata del servizio richiesto dalla legge per la conseguente valutabilità, i singoli anni scolastici. Nel caso di specie, per gli anni 1986/87 e 1987/88, il solo servizio scolastico, per la brevità della sua durata, non ne giustificerebbe il riconoscimento, ma l'aggiunta del servizio militare ne consente la valutazione.

Ciò stante, il totale degli anni da riconoscere ammonta a cinque, di cui anni 4 e mesi 8 ai fini giuridici ed economici e mesi quattro ai soli fini economici.

Tuttavia, poiché dalla anzianità giuridica ed economica così determinata un anno e due mesi, corrispondenti al servizio di leva, sono già stati riconosciuti alla data dell'immissione in ruolo, i medesimi devono essere detratti e, pertanto, il servizio pre ruolo va riconosciuto nella misura di anni 3 e mesi 6 ai fini giuridici ed economici e mesi 4 ai soli fini economici.

Per quanto sopra, la situazione del docente in esame sarà la seguente:

1.9.1990 - anzianità ai fini giuridici ed economici: anni 1 - mesi 2

1.9.1991 - servizio di ruolo: anni 1

servizio militare riconosciuto ai fini giuridici ed economici: anni 1 - mesi 2

servizio pre ruolo riconosciuto ai fini giuridici ed eco-

nomici: anni 3 - mesi 6

servizio pre-ruolo riconosciuto ai soli fini economici: mesi 4

totale anzianità alla data del 1.9.1991:

ai fini giuridici ed economici: anni 5 - mesi 8

ai fini economici: mesi 4

Esempio n. 2

Docente che presenta la seguente carriera:

anno scolastico 1985/86 - supplenza annuale

anno scolastico 1986/87 - supplenza annuale

1.2.1987 - inizio del servizio militare

1.4.1988 - termine del servizio militare

anno scolastico 1988/89 - supplenza annuale

anno scolastico 1989/90 - supplenza annuale

anno scolastico 1990/91 - supplenza annuale

1.9.1991 - immissione in ruolo

La valutazione dovrà avvenire nel modo seguente:

alla data del 1.9.1991, dovrà essere riconosciuta, ai fini giuridici, l'intera durata del servizio militare pari ad anni 1 e mesi 2;

al 1.9.1992, data del superamento della prova, dovranno essere esaminati, in ordine alla durata minima del servizio richiesto dalla legge per la conseguente valutabilità, i singoli anni scolastici. Nel caso in esame, per l'anno 1986/87 il solo servizio scolastico, per la brevità della sua durata, non ne giustificerebbe il riconoscimento, ma l'aggiunta del servizio militare ne consente la valutazione.

Ciò stante, anche in questo caso il totale degli anni da riconoscere ammonta a cinque (1985/86 - 1986/87 - 1988/89 - 1989/90 - 1990/91), di cui anni 4 e mesi 8 ai fini giuridici ed economici e mesi 4 ai soli fini economici.

Tuttavia, poiché nella anzianità giuridica ed economica così determinata, mesi sette, corrispondenti al servizio di leva (1.2.87 - 31.8.87) sono già stati riconosciuti alla data dell'immissione in ruolo, i medesimi devono essere detratti e, pertanto, il servizio pre-ruolo va riconosciuto nella misura di anni 4 e mesi 1 ai fini giuridici ed economici e mesi 4 ai soli fini economici.

Per quanto sopra, la situazione del docente in esame sarà la seguente:

1.9.1990 - anzianità ai fini giuridici ed economici: anni 1 - mesi 2

1.9.1992 - servizio di ruolo: anni 1

servizio militare riconosciuto ai fini giuridici ed economici: anni 1 - mesi 2

servizio pre-ruolo riconosciuto ai fini giuridici ed economici: anni 4 - mesi 1

servizio pre-ruolo riconosciuto ai soli fini economici: mesi 4

totale anzianità alla data del 1.9.1992:

ai fini giuridici ed economici: anni 6 - mesi 3

ai fini economici: mesi 4

La presente circolare, ai sensi dell'art. 190 delle I.G.S.T. viene emanata d'intesa con il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P.

IL DIRETTORE GENERALE

ESEMPI IN DETTAGLIO

Esempio n. 1

Docente che presenta la seguente carriera pre ruolo:

anno scolastico 1985 / 86 - supplenza annuale

anno scolastico 1986 / 87 - supplenza annuale

01.02.1987 - inizio servizio militare

anno scolastico 1987 / 88 - supplenza annuale – L'interessato accetta la nomina, ma non assume servizio, in quanto presta servizio di leva

01.04.1988 - termine del servizio militare ed assunzione in servizio nella scuola

anno scolastico 1988 / 89 - supplenza annuale

Anno scolastico 1989 / 90 - supplenza annuale

01.09.1990 - immissione in ruolo

La valutazione dovrà avvenire nel seguente modo:

- Alla data del 01.09.1990 dovrà essere riconosciuto, ai fini giuridici, l'intera durata del servizio militare ed equiparato, pari a: anni 1 e mesi 2;

- Al 01.09.1991, data del superamento del periodo di prova, saranno riconosciuti gli anni scolastici con 180 giorni di effettivo servizio e cioè: 1985/86, 1988/89 e 1989/90, perché supplenze annuali. Ma saranno riconosciuti anche gli anni 1986/87 e 1987/88, poiché pur se il servizio scolastico in quegli anni non è di 180 giorni, in quanto interrotto dal servizio militare, unendo ad essi il servizio militare coincidente, raggiungono i 180 giorni, per cui il totale degli anni pre ruolo riconosciuti ai fini della carriera sarà di 5 , di cui: anni 4 e mesi 8 ai fini giuridici ed economici e mesi 4 ai soli fini economici.

Per effetto di tale valutazione, poiché tutto il servizio militare (1 anno e 2 mesi) è servito per valutare gli anni scolastici coincidenti come pre ruolo normale, al 01.09.1991 sarà detratto dall'intera sua durata e non più aggiunto al pre ruolo giuridico ed economico.

in altre parole...

		Anzianità giuridica ed economica			Anzianità solo economica		
		ANNI	MESI	GIORNI	ANNI	MESI	GIORNI
Anzianità complessiva pre ruolo	(1)	4	8			4	
Servizio militare già riconosciuto	(2)	1	2	Alla decorrenza economica dell'effettiva assunzione in ruolo			
Servizio di ruolo	(3)	1					
Servizio militare che concorre alla valutazione del servizio pre ruolo	(4)	1	2	Periodo sottratto a (2), perché utilizzato per valutare gli anni scolastici 1986/87 e 1987/88			

Pertanto l'anzianità valutata è la seguente:

utile ai fini giuridici ed economici: **Anni 5 Mesi 8**

i 5 aa e 8 mm si ottengono applicando il seguente calcolo: **(1)+(2)+(3)-(4)**

Esempio n. 2

Docente che presenta la seguente carriera pre ruolo:

anno scolastico 1985 / 86 - supplenza annuale

anno scolastico 1986 / 87 - supplenza annuale

01.02.1987 - inizio servizio militare

01.04.1988 - termine servizio militare

anno scolastico 1988 / 89 - supplenza annuale

anno scolastico 1989 / 90 - supplenza annuale

anno scolastico 1990 / 91 - supplenza annuale

01.09.1991 - immissione in ruolo

La valutazione dovrà avvenire nel seguente modo:

- Alla data del 01.09.1991 dovrà essere riconosciuto, ai fini giuridici, l'intera durata del servizio militare ed equiparato, pari a: anni 1 e mesi 2;
 - Al 01.09.1992, data del superamento del periodo di prova, saranno riconosciuti gli anni scolastici con 180 giorni di effettivo servizio e cioè: 1985/86, 1988/89, 1989/90 e 1990/91, perché supplenze annuali. Ma sarà riconosciuto anche l'anno 1986/87, poiché pur se il servizio scolastico in quell'anno non è di 180 giorni, in quanto interrotto dal servizio militare, unendo ad esso il servizio militare coincidente, raggiunge i 180 giorni. Invece nell'anno scolastico 1987/88 l'interessato non ha prestato alcun servizio come supplente da aggiungere al servizio militare, per cui non è valutato in carriera come pre ruolo. Pertanto il totale degli anni pre ruolo riconosciuti ai fini della carriera sarà di 5 , di cui: anni 4 e mesi 8 ai fini giuridici ed economici e mesi 4 ai soli fini economici.
- Per effetto di tale valutazione, poiché una parte del servizio militare, dal 01.02.1987 al 31.08.1987 pari a 7 mesi, è servito per valutare l'anno scolastico coincidente 1987/88 come pre ruolo normale, al 01.09.1992 sarà detratto dall'intera sua durata e non più aggiunto al pre ruolo giuridico ed economico

in altre parole...

		Anzianità giuridica ed economica			Anzianità solo economica		
		ANNI	MESI	GIORNI	ANNI	MESI	GIORNI
Anzianità complessiva pre ruolo	(1)	4	8			4	
Servizio militare già riconosciuto	(2)	1	2	Alla decorrenza economica dell'effettiva assunzione in ruolo			
Servizio di ruolo	(3)	1					
Servizio militare che concorre alla valutazione del servizio pre ruolo	(4)		7	Periodo sottratto a(2), perché utilizzato per valutare l'anno scolastico 1986/87			

Pertanto l'anzianità valutata è la seguente:

utile ai fini giuridici ed economici: **Anni 6 Mesi 3**

i 6 aa e 3 mm si ottengono applicando il seguente calcolo: **(1)+(2)+(3)-(4)**

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco [http](http://) :// per aprire il LINK)

art.20 legge n.958/1986 www.provincia.bz.it

art.7 legge n.412/1991 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_gene

Scheda SNALS VR <https://www.snalsverona.it/portal/attach>

AVVERTENZA

Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS possono non aprirsi
*Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo
ed in tal modo i links "funzionano".*



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

domenica 18 aprile 2021

alle ore

16:30:21